Confederaziun svizra

Direttiva CFSL

N. 6510

Formazione di gruisti addetti alla manovra di autogrù e gru a torre

Edizione novembre 2007

Nota

L'importanza delle direttive CFSL è definita come segue all'art. 52a dell'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI):

Art. 52a OPI Direttive della commissione di coordinamento

- ¹ Per assicurare un'applicazione uniforme e adeguata delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, la commissione di coordinamento può elaborare direttive. Essa tiene conto del diritto internazionale in materia.
- ² Se il datore di lavoro si attiene alle direttive, si presume che adempia alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro concretate dalle direttive medesime.
- ³ Il datore di lavoro può ottemperare alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro in modo diverso da quello previsto dalle direttive se dimostra che la sicurezza dei lavoratori è parimenti garantita.

A questo proposito l'art. 18a dell'Ordinanza sulle gru stabilisce quanto segue:

Art. 18a Ordinanza sulle gru Direttive della commissione di coordinamento

Per l'applicazione della presente ordinanza, la commissione di coordinamento di cui all'articolo 85 capoverso 2 LAINF emana le direttive ai sensi dell'articolo 52a OPI.

Le disposizioni dell'ordinanza citate testualmente sono riportate su sfondo grigio per distinguerle dal resto del testo.

	Nota	2
I	Introduzione 1.1 Fondamenti di legge. 1.2 Scopo. 1.3 Definizioni.	3 4 5 5
2	Centri di formazione, corsi di base ed esami 2.1 Contenuto del regolamento del corso di base. 2.2 Contenuto del regolamento d'esame 2.3 Requisiti dei formatori. 2.4 Requisiti degli esperti agli esami.	8 9 9
3	3.1 Attestato per i giovani candidati	
4	Formazione di base 4.1 Periodo di selezione 4.2 Corso di base 4.3 Esercitazione 4.4 Esame.	13 14 15 16
5	5.1 Principi generali	18 18 19 20
6	Approvazione	21
Alle	gato 1: Foto di gru	22
Δlle	gato 2: Regolamento per l'esame di gruista	25

I Introduzione

I.I Fondamenti di legge

• Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

L'art. 82, cpv. I della LAINF stabilisce che per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.

Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI)²

L'OPI stabilisce le modalità d'applicazione del requisito di base della LAINF sopra citato.

Ordinanza concernente la sicurezza nell'uso delle gru (Ordinanza sulle gru)³

Questa speciale Ordinanza regolamenta l'uso in sicurezza delle gru.

Nel concretizzare le disposizioni sopra citate bisogna tener conto anche delle seguenti leggi e ordinanze:

Legge federale sulla protezione dei dati (LPD)⁴

L'art. 12 della LPD ("Lesioni della personalità") indica come bisogna trattare i dati personali. Per quanto riguarda la presente direttiva, i dati personali riguardano soprattutto le informazioni sullo stato di salute del gruista.

• Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (LL)⁵

I lavori di sollevamento con le gru sono considerati pericolosi. Pertanto, i giovani devono godere di una particolare tutela, come sancito dall'art. 29 cpv. 3 della Legge sul lavoro.

¹ LAINF = Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (stato 13 giugno 2006); RS 832.20

² OPI = Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali del 19 dicembre 1983 (1º luglio 2007); RS 832.30

³ Ordinanza sulle gru = Ordinanza concernente la sicurezza nell'uso delle gru del 27 settembre 1999 (stato 1° ottobre 2007); RS 832.312.15

⁴ LPD = Legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992 (stato 1° luglio 1993); RS 235.1

⁵ LL = Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 (stato 2 agosto 2000); RS 822.11

⁻ Ordinanza 3 del 18 agosto 1993 concernente la Legge sul lavoro (stato 1° febbraio 2000); RS 822.113

1.2 Scopo

La presente direttiva spiega come applicare le norme di sicurezza nell'uso di autogrù e gru a torre rispettando le regole tecniche riconosciute; essa mostra ai datori di lavoro come adempiere ai loro obblighi.

La direttiva illustra soprattutto come i futuri gruisti possono ottenere la patente, come acquisire la formazione di base necessaria, quali condizioni devono soddisfare i corsi di base e gli esami affinché questi siano riconosciuti dalla Suva.

I gruisti con patente possono operare su tutto il territorio svizzero.

1.3 Definizioni

Nella definizione di candidato, formatore, esperto agli esami, gruista si è utilizzata per convenzione la forma maschile.

1.3.1 Centri di formazione e organo responsabile

Ai sensi della presente direttiva, con il termine «centri di formazione» si intendono le persone fisiche o giuridiche che organizzano corsi di base o esami.

Un «organo responsabile» è un raggruppamento (comunità di interessi) composto di più partner che intendono organizzare corsi di base ed esami. Non deve trattarsi necessariamente di una persona giuridica. L'organo responsabile deve tuttavia designare un «centro di formazione», incaricato di rappresentarlo verso l'esterno.

1.3.2 Candidati

Sono «candidati» le persone che frequentano un corso di base o sono in possesso di una patente di allievo gruista valida o si presentano agli esami.

1.3.3 Formatori

I «formatori» sono persone, incaricate dai centri di formazione, il cui compito è istruire i partecipanti nei corsi di base.

1.3.4 Esperti agli esami

Gli «esperti agli esami» sono coloro che valutano i candidati in sede di esame su preciso incarico dei centri di formazione.

1.3.5 Gru, autogrù e gru a torre

Art. 2 Ordinanza sulle gru Gru

- ² Le gru sono suddivise nelle seguenti categorie:
 - a. autogru, gru mobili, gru cingolate, gru rimorchio, gru su binari e sollevatori telescopici muniti di argano, nonché gru di carico montate su camion con un momento di carico di almeno 400 000 Nm o una lunghezza di braccio superiore ai 22 m;
 - b. gru a torre quali gru a rotazione in alto, gru a rotazione in basso e automontanti:
 - c. altre gru quali gru a portale, gru a ponte, gru a braccio, gru a rotazione totale, gru su binari e sollevatori telescopici privi di argano, nonché gru di carico montate su camion con un momento di carico di al massimo 400 000 Nm e una lunghezza di braccio inferiore ai 22 m.

Le autogrù indicate alla lettera a comprendono tutte le gru costruite similarmente, il cui funzionamento è analogo e che sono utilizzate per lo stesso tipo di lavori, in particolar modo di montaggio. Anche il rischio di infortunio è praticamente lo stesso.

In particolar modo si tratta delle gru montate su camion che vengono considerate autogrù solo se munite di una prolunga del braccio. Se con la prolunga la lunghezza del braccio supera i 22 m, tali gru sono considerate autogrù e ciò indipendentemente dal tipo di veicolo sul quale si trovano. Senza prolunga e con una lunghezza del braccio inferiore a 22 m, le gru montate su camion non sono considerate autogrù in riferimento all'obbligo di patente.

Le **gru a torre** indicate alla lettera b comprendono tutte le gru costruite similarmente, il cui funzionamento è analogo e che sono utilizzate per lo stesso tipo di lavori, in particolar modo sui cantieri, dove vengono utilizzate in maniera mobile e temporaneamente. Anche il rischio di infortunio è praticamente lo stesso.

In particolar modo si fa riferimento alle gru a torre montate su un rimorchio o su un telaio di camion. Coloro che installano una gru di questo tipo devono possedere una patente di categoria A per «autogrù». Per manovrare la gru è necessario avere una patente di categoria A o B «gru a torre».

Nell'allegato I della direttiva sono presenti alcune foto di autogrù (categoria A) e gru a torre (categoria B).

I **restanti tipi di gru** indicati alla lettera c non sono oggetto di questa direttiva.

1.3.6 Uso delle gru

Ai sensi del capitolo 2 dell'Ordinanza sulle gru, per «uso» si intendono le seguenti attività:

- trasporto della gru, specialmente dal magazzino o dal parcheggio fino al luogo di lavoro e ritorno:
- montaggio della gru sul luogo di lavoro (montaggio, controllo e regolazione);
- messa in servizio della gru sul luogo di lavoro;
- esecuzione di lavori di sollevamento con la gru (esercizio normale);
- arresto della gru sul luogo di lavoro (messa fuori servizio in caso di interruzione dell'esercizio normale);
- manutenzione della gru (controllo, ispezione, manutenzione, riparazione, trasformazione);
- smontaggio della gru sul luogo di lavoro.

Nel testo dell'Ordinanza il concetto di «uso» è inteso in senso più ampio. Nell'ambito della presente direttiva, solo una parte delle attività citate nella predetta Ordinanza figura fra i compiti effettivi del gruista, ragion per cui successivamente si parlerà di «azionamento» o «manovra» per indicare queste attività lavorative.

1.3.7 Azionamento di gru

Nel caso di autogrù e gru a torre ai sensi del capitolo 2 dell'Ordinanza sulle gru con il termine «azionamento» si intendono le seguenti attività:

- messa in servizio della gru sul luogo di lavoro;
- esecuzione di lavori di sollevamento con la gru (esercizio normale);
- arresto della gru sul luogo di lavoro (messa fuori servizio in caso di interruzione dell'esercizio normale);
- verifica ed eventuale manutenzione della gru da parte del gruista;
- nel caso delle autogrù, con «azionamento» si intende anche il montaggio sul luogo di lavoro (valutazione dell'ambiente circostante, nonché i lavori di montaggio, controllo e regolazione necessari per la messa in opera dell'autogrù).

1.3.8 Verifica e manutenzione di gru

In questa direttiva con «verifica» si intende il controllo visivo e del funzionamento che il gruista esegue quotidianamente (vedi anche punto 3.1 della direttiva CFSL n. 6511 «Verifica e controllo di autogrù e gru a torre»).

Per «manutenzione» si intendono i piccoli interventi resisi necessari in seguito a verifica, ad esempio fare il pieno di carburante o eseguire piccoli interventi di riparazione. Anche la manutenzione è oggetto della direttiva CFSL n. 6511. La manutenzione non spetta necessariamente al gruista. Il datore di lavoro deve decidere se affidare questo compito al gruista o allo specialista di gru.

2 Centri di formazione, corsi di base ed esami

Art. 14 Ordinanza sulle gru Riconoscimento di corsi di base ed esami

- ¹ I centri di formazione che garantiscono di essere in grado di rispettare durevolmente i requisiti di cui all'articolo 13, possono far riconoscere i loro corsi di base e i loro esami dall'Istituto di assicurazione svizzero contro gli infortuni (INSAI).
- ² Inoltrano all'INSAI una domanda scritta, formulata in una delle lingue ufficiali svizzere, nella quale figurano le informazioni seguenti:
 - a. quali segmenti di formazione per quali categorie di gru sono offerti;
 - b. il programma didattico e il regolamento dei corsi di base;
 - c. le materie di esame e il regolamento degli esami;
 - d. le qualifiche dei formatori;
 - e. le qualifiche degli esperti agli esami;
 - f. l'organizzazione e il finanziamento dei corsi di base e degli esami.
- ³ Se l'INSAI stabilisce che le premesse per il riconoscimento non sono più date, può revocarlo.
- ⁴ L'INSAI tiene una lista, pubblicamente accessibile, dei corsi di base e degli esami riconosciuti.

2.1 Contenuto del regolamento del corso di base

I regolamenti per l'organizzazione del corso di base devono comprendere come minimo i seguenti punti:

- descrizione del centro di formazione e dell'eventuale organo responsabile;
- scopo del corso di base;
- organizzazione del corso di base;
- pubblicazione, iscrizione, ammissione, costi a carico dei candidati;
- svolgimento del corso di base;
- piano di studio, argomenti delle lezioni, obiettivi didattici;
- criteri per il raggiungimento degli obiettivi didattici (verifica);
- ripetizione del corso di base;
- avvertenze relative al diritto di ricorso:
- trattamento delle domande per il rilascio e la proroga della patente di allievo gruista;

- indicazioni sulla tenuta del registro delle patenti;
- qualifica dei formatori;
- finanziamento del corso di base;
- disposizioni transitorie, entrata in vigore.

2.2 Contenuto del regolamento d'esame

I regolamenti relativi all'organizzazione dell'esame devono contemplare i seguenti punti:

- descrizione del centro di formazione e dell'eventuale organo responsabile;
- scopo dell'esame:
- organizzazione dell'esame;
- indicazione della data d'esame, iscrizione, ammissione, costi a carico dei candidati;
- svolgimento dell'esame;
- materie di esame e requisiti;
- valutazione e attribuzione delle note:
- superamento e ripetizione dell'esame;
- inoltro della richiesta alla Suva per il rilascio della patente di gruista in seguito al superamento dell'esame⁶
- trattamento delle richieste di proroga della patente di allievo gruista in caso di mancato superamento dell'esame⁶
- avvertenze relative al diritto di ricorso:
- indicazioni sulla tenuta del registro delle patenti;
- qualifica degli esperti agli esami;
- finanziamento dell'esame;
- disposizioni transitorie, entrata in vigore.

2.3 Requisiti dei formatori

I formatori:

- sono persone con conoscenze approfondite e un'adeguata esperienza nell'uso delle gru;
- conoscono le regole della sicurezza sul lavoro riguardanti l'uso delle gru;
- possono comprovare di possedere conoscenze di base metodiche e didattiche.

Il centro di formazione verifica che i suddetti requisiti siano soddisfatti e tiene un elenco dei formatori che insegnano al proprio interno.

6 Versione del 17 dicembre 2009

2.4 Requisiti degli esperti agli esami

Gli esperti agli esami:

- hanno acquisito conoscenze approfondite nell'uso delle gru;
- hanno un'esperienza minima di 5 anni nell'uso delle gru;
- conoscono le regole della sicurezza sul lavoro nell'uso delle gru;
- hanno conseguito una formazione come esperti agli esami.

Il centro di formazione verifica che i suddetti requisiti siano soddisfatti e tiene un elenco degli esperti agli esami che ha al proprio servizio.

3 Idoneità psicofisica

Art. 5 Ordinanza sulle gru Personale addetto alla manovra: requisiti

- ¹ I lavori di sollevamento mediante gru possono essere eseguiti soltanto da persone:
 - a. le cui condizioni psicofisiche garantiscono un uso sicuro della gru;

Art. 9 Ordinanza sulle gru Rilascio della patente di allievo gruista

- ¹ La patente di allievo gruista è rilasciata a persone che:
 - a. hanno compiuto 17 anni;
 - b. godono di una salute psicofisica che consente loro di manovrare la gru in tutta sicurezza e sono in grado di farsi comprendere sul posto di lavoro; per i giovani di meno di 18 anni è richiesta una visita d'entrata ai sensi dell'articolo 72 dell'ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI).

3.1 Attestato per i giovani candidati

I giovani candidati con meno di 18 anni possono ottenere un attestato di idoneità psicofisica per la professione di gruista sottoponendosi ad un esame di idoneità (articolo 9, capoverso 1b dell'Ordinanza sulle gru) nell'ambito della prevenzione di medicina del lavoro (art. 72 OPI), sempre che la Divisione medicina del lavoro della Suva giudichi il candidato idoneo.

Per la visita bisogna utilizzare il modulo «Visite mediche profilattiche» (codice Suva 1595). I giovani candidati riceveranno il modulo con la documentazione di iscrizione dal centro di formazione che organizza il corso di base. I costi della visita sono a carico dalla Suva.

3.2 Attestato per gli altri candidati

Gli altri candidati possono ottenere l'attestato di idoneità psicofisica in due modi diversi:

I. mediante un certificato rilasciato da un medico del lavoro (secondo l'Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro, RS 822.116) o da un medico praticante. Questa persona deve confermare che il candidato soddisfa i requisiti indicati nel modulo «Test della vista e dell'udito» (codice Suva 88184.i).

2. mediante un'autovalutazione; in questo caso il candidato deve rispondere a un questionario sul proprio stato di salute (codice Suva 88185.i) e confermare di essere in condizioni psicofisiche adeguate per manovrare una gru. Inoltre, un medico o un ottico deve attestare che il candidato soddisfa i requisiti indicati nel modulo «Test della vista e dell'udito» (codice Suva 88184.i).

Le visite di cui al punto 3.2 non sono visite mediche profilattiche ai sensi dell'art. 72 OPI. I relativi costi non sono quindi a carico della Suva. Consigliamo ai candidati, prima di sottoporsi al test, di informarsi se i costi possono essere assunti dal datore di lavoro o se sono a loro carico.

I candidati ricevono il modulo «Test della vista e dell'udito» (codice Suva 88184.i) e il questionario (codice Suva 88185.i) unitamente alla documentazione di iscrizione direttamente dal centro di formazione che organizza i corsi di base.

3.3 Riserve sullo stato di salute

Se esistono riserve dal punto di vista della salute, occorre che un medico del lavoro (secondo l'Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro) o un medico praticante indichi espressamente nell'attestato a quali condizioni il candidato è in grado di guidare una gru.

3.4 Invio e restituzione degli attestati

Il questionario sullo stato di salute e il «Test della vista e dell'udito» (debitamente compilato e firmato da un medico o un ottico) devono essere inoltrati al centro di formazione interessato assieme agli altri documenti necessari per l'iscrizione.

Dopo aver controllato la documentazione, il questionario e il modulo devono essere restituiti al candidato. Il centro di formazione non può fare copie di questi documenti, né trasmetterli a terzi.

4 Formazione di base

Art. 5 Ordinanza sulle gru Personale addetto alla manovra: requisiti

- ¹ I lavori di sollevamento mediante gru possono essere eseguiti soltanto da persone:
 - a. le cui condizioni psicofisiche garantiscono un uso sicuro della gru;
 - b. che sono in grado di farsi capire sul posto di lavoro;
 - c. che sono state istruite sull'uso della gru che manovrano.
- ² I lavori di sollevamento mediante autogru e gru a torre possono essere eseguiti soltanto da persone che dispongono delle patenti seguenti:
 - a. patente di gruista;
 - b. patente di allievo gruista per il periodo di selezione, se l'allievo è accompagnato da una persona titolare da almeno tre anni di una patente di gruista, o da un superiore con la necessaria esperienza professionale;
 - c. patente di allievo gruista per il periodo di esercitazione, se l'allievo è sorvegliato da una persona titolare da almeno tre anni di una patente di gruista, o da un supe-riore con la necessaria esperienza professionale.
- ³ Non è necessaria alcuna patente per i lavori di sollevamento eseguiti durante corsi di base ed esami.

Art. 6 Ordinanza sulle gru Lavori di sollevamento

- ¹ Il carico deve essere assicurato per il sollevamento, agganciato (assicurato al gancio della gru) e posato, a sollevamento avvenuto, in modo che non possa rovesciarsi, precipitare o scivolare creando situazioni di pericolo.
- ² I dispositivi di sollevamento e gli accessori di imbracatura devono essere adatti al tipo di trasporto e in perfetto stato di funzionamento.
- ³ Le persone incaricate di agganciare i carichi devono essere istruite su tale lavoro.

Art. 12 Ordinanza sulle gru In generale

- ¹ La formazione comprende un corso di base e un esame.
- ² Chi è titolare del certificato di formazione di una categoria può accedere all'esame per ottenere il certificato di formazione in un'altra categoria senza frequentare nuovamente il corso di base.

Art. 13 Ordinanza sulle gru Corsi di base ed esami

- ¹ I corsi di base e gli esami vertono sui seguenti temi:
 - a. per la categoria di gru A: montaggio di autogru sul luogo di lavoro e loro utilizzazione;
 - b. per la categoria di gru B: utilizzazione di gru a torre;
 - c. fissaggio del carico (teoria e pratica);
 - d. regole di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute da rispettare nell'utilizzazione di gru;
 - e. diritti e obblighi dei gruisti;
 - f. esame e manutenzione delle gru da parte del gruista.
- ² L'esame può essere ripetuto due volte.

La formazione di base mira a fornire ai futuri gruisti le nozioni essenziali sull'uso in sicurezza delle gru. Il datore di lavoro, dal canto suo, deve provvedere affinché i gruisti alle sue dipendenze siano istruiti sulle gru e sui mezzi di imbracatura in dotazione nella sua azienda.

Manovrare in maniera efficiente una gru per aumentare la produttività non è oggetto della formazione di base richiesta dalla legge. Spetta al datore di lavoro istruire i gruisti a questo riguardo.

4.1 Periodo di selezione

Durante il periodo di selezione (durata massima due mesi) l'azienda può selezionare i candidati gruisti prima che vengano iscritti al corso di base. Questa tappa non è obbligatoria. Se si opta per questa procedura, le regole da rispettare sono le seguenti:

a) L'iscrizione va inoltrata per iscritto ad un centro di formazione che organizza corsi di base riconosciuti. Questo può fornire la necessaria documentazione per l'iscrizione. La Suva tiene un elenco dei corsi di base riconosciuti.

È preferibile che il candidato compili la domanda d'iscrizione assieme al datore di lavoro.

Essa prevede:

- la compilazione completa e veritiera del modulo d'iscrizione;
- l'indicazione della categoria di gru prescelta (categoria A «autogrù» o B «gru a torre»);

- un certificato attestante l'idoneità psicofisica del candidato a manovrare una gru (vedi punto 3 della direttiva).
- b) Su richiesta del datore di lavoro la Suva rilascia per il periodo di selezione una patente di allievo gruista della durata massima di 2 mesi.
- c) Solo dopo aver ottenuto questa patente il candidato è autorizzato a manovrare le gru della categoria scelta (A o B). La condizione è che sia assistito da una persona in possesso di una patente di gruista da almeno 3 anni o da un superiore che abbia la necessaria esperienza in materia.

Durante la fase di selezione la persona che assiste il candidato deve seguirlo da vicino potendo intervenire sulle sue azioni. Ciò significa stargli accanto durante l'azionamento della gru o imbracare i carichi per il candidato.

Il superiore possiede un'adeguata esperienza professionale secondo i punti 4.1 e 4.3. se conosce e applica correttamente le norme generali di sicurezza sul lavoro e le regole specifiche relative all'uso delle gru.

4.2 Corso di base

Al termine del corso di base, i candidati devono essere in grado di manovrare in sicurezza la gru della categoria prescelta sotto la stretta vigilanza di una persona qualificata (vedi punto 4.3).

4.2.1 Materie

- la) Categoria A: montaggio sul luogo di lavoro e azionamento di autogrù
- 1b) Categoria B: azionamento di gru a torre
- 2) Imbracatura di carichi, teoria e pratica
- 3) Norme di sicurezza sul lavoro e tutela della salute inerenti l'azionamento della gru
- 4) Diritti e doveri del gruista
- 5) Verifica e manutenzione della gru da parte del gruista

Il contenuto del corso di base è disciplinato dettagliatamente dal centro di formazione nel regolamento sull'organizzazione del corso di base. La durata del corso per le singole materie dipende dalle conoscenze dei candidati.

4.2.2 Iscrizione

L'iscrizione va inoltrata per iscritto e deve comprendere i seguenti punti:

- compilazione completa e veritiera del modulo d'iscrizione;
- indicazione della categoria di gru prescelta (categoria A «autogrù» o B «gru a torre»);

- in vista del rilascio della patente di allievo gruista, allegare un attestato che certifica la buona salute psicofisica del candidato in base al punto 3 della presente direttiva;
- dichiarazione del candidato che è in grado di esprimersi correttamente in una delle tre lingue ufficiali della Svizzera (tedesco, francese o italiano) al fine di manovrare in sicurezza la gru.

La documentazione d'iscrizione va ritirata presso un centro di formazione che offre corsi di base nella lingua scelta dal candidato (tedesco, francese o italiano). È preferibile che il candidato compili la domanda d'iscrizione assieme al datore di lavoro.

La Suva tiene un elenco dei corsi di base riconosciuti.

4.2.3 Svolgimento

a) Locali

La parte teorica del corso deve essere svolta in locali appropriati.

b) Strumenti di lavoro

Per le lezioni pratiche di manovra devono essere messe a disposizione delle gru della categoria indicata (A o B) in un luogo adeguato.

Le lezioni pratiche di imbracatura dei carichi possono essere svolte anche con gru di altre categorie.

Le gru e i mezzi di imbracatura utilizzati devono essere conformi alle disposizioni dell'Ordinanza sulle gru.

4.2.4 Superamento del corso

Il candidato supera il corso di base se un controllo certifica che gli obiettivi didattici sono stati raggiunti.

4.3 Esercitazione

Il periodo di esercitazione (durata massima dieci mesi) deve consentire al candidato di prepararsi all'esame dal punto di vista teorico, ma principalmente pratico.

L'esercitazione ha inizio dopo che il candidato ha terminato con successo il corso di base e finisce con il superamento dell'esame, in ogni caso al massimo dopo dieci mesi. Con la patente per la fase di esercitazione il candidato è autorizzato a manovrare le gru della categoria indicata (A o B). La condizione è che sia assistito da una persona in possesso di una patente di gruista da almeno 3 anni o da un superiore che abbia un'adeguata esperienza in materia (vedi punto 4.1).

Durante il periodo di esercitazione la persona che assiste il candidato verifica costantemente i suoi progressi e interviene quando è necessario.

4.4 Esame

Superato l'esame, il candidato ottiene la patente ed è quindi in grado di manovrare una gru in condizioni di sicurezza senza essere assistito da una seconda persona. L'esame presenta lo stesso livello di difficoltà per tutti i candidati della stessa categoria (A o B).

4.4.1 Requisiti

In sede di esame il candidato deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le capacità professionali necessarie per manovrare le autogrù o le gru a torre in condizioni di sicurezza.

Nel regolamento d'esame redatto dal centro di formazione sono definiti nel dettaglio i requisiti che il candidato deve soddisfare per superare l'esame. Dato che ogni candidato presenta un bagaglio di conoscenze e abilità diverse, solitamente può essere necessario integrare la formazione di base con altri corsi prima di sottoporsi all'esame. Chiunque può offrire questo genere di corsi, i quali non sono oggetto della presente direttiva.

4.4.2 Ammissione

Per essere ammesso all'esame, il candidato deve dimostrare:

- di aver frequentato con successo il corso di base (punto 4.2.4 della presente direttiva);
- di essere in condizioni psicofisiche tali da poter manovrare una gru in condizioni di sicurezza (punto 3 della presente direttiva).

4.4.3 Modalità di svolgimento dell'esame

a) Piano cronologico

L'esame di teoria (scritto e orale) deve essere svolto in una giornata. Tra l'esame di teoria e quello di pratica non devono passare più di 60 giorni lavorativi. Fanno eccezione gli esami che per causa di forza maggiore non possono essere sostenuti entro questo lasso di tempo.

b) Luogo di svolgimento

La parte pratica e teorica dell'esame possono essere svolte in luoghi diversi. Il luogo deve essere scelto in modo che non arrechi disturbo al candidato durante lo svolgimento dell'esame.

c) Strumenti di lavoro

Durante l'esame di pratica bisogna fare in modo che la gru rimanga a disposizione esclusivamente dell'esame. Le gru e i mezzi di imbracatura utilizzati devono essere conformi alle disposizioni dell'Ordinanza sulle gru.

5 Patenti

5.1 Principi generali

Art. 11 Ordinanza sulle gru Competenza per il rilascio e il ritiro delle patenti

¹ Le patenti di gruista e di allievo gruista sono rilasciate dall'INSAI.

Art. 12 Legge federale sulla protezione dei dati Lesioni della personalità

- ¹ Chi tratta dati personali non deve ledere illecitamente la personalità delle persone interessate.
- ² Egli non ha in particolare, senza motivo giustificativo, il diritto di:
 - a. trattare dati in violazione dei principi degli articoli 4, 5 capoverso 1, 6 capoverso 1 e 7 capoverso 1;
 - b. trattare dati di una persona contro la sua esplicita volontà;
 - c. comunicare a terzi dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità.

5.1.1 Domanda al centro di formazione per il rilascio della patente

I candidati o il loro datore di lavoro fanno richiesta della patente al centro di formazione. Dopo adeguata verifica, quest'ultimo trasmette la domanda alla Suva.

5.1.2 Protezione dei dati

I candidati sono autorizzati a controllare e, se necessario, a correggere i loro dati personali prima che il centro di formazione inoltri la domanda alla Suva. I dati personali sottostanno alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1).

5.1.3 Domanda dei centri di formazione alla Suva per il rilascio della patente

I centri di formazione che organizzano corsi di base ed esami riconosciuti indicano alla Suva le persone che hanno diritto a richiedere una patente. I centri di formazione tengono un elenco di queste persone e delle patenti richieste.

5.1.4 Rilascio delle patenti

Le patenti vengono rilasciate dalla Suva su richiesta del centro di formazione che organizza corsi di base ed esami riconosciuti. La Suva tiene un registro delle patenti rilasciate.

5.1.5 Costi delle patenti

I costi per il rilascio delle patenti sono a carico dei candidati.

5.2 Patente di allievo gruista

Art. 9 Ordinanza sulle gru Rilascio della patente di allievo gruista

- ¹ La patente di allievo gruista è rilasciata a persone che:
 - a. hanno compiuto 17 anni;
 - b. godono di una salute psicofisica che consente loro di manovrare la gru in tutta sicurezza e sono in grado di farsi comprendere sul posto di lavoro; per i giovani di meno di 18 anni è richiesta una visita d'entrata ai sensi dell'articolo 72 dell'ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI).
- ² Le persone che sono prese in considerazione per seguire una formazione di gruista e la cui attitudine all'incarico va presa in esame, ricevono una patente di allievo gruista per il periodo di selezione. Tale patente è rilasciata su domanda una sola volta, ed è limitata a due mesi.
- ³ Le persone che hanno concluso con successo il corso di base di cui all'articolo 12 capoverso 1 e che intendono prepararsi agli esami ricevono la patente di allievo gruista per il periodo di esercitazione. La patente è rilasciata su domanda una volta sola ed è limitata a 10 mesi. Se l'esame non è superato, la patente di allievo gruista può essere prolungata al massimo due volte per sei mesi a partire dalla data dell'esame
- ⁴ La patente di allievo gruista per il periodo di esercitazione può inoltre essere prolungata adeguatamente, su domanda scritta e motivata, in caso di malattia, incidente, gravidanza, servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile.

5.2.1 Patente di allievo gruista per il periodo di selezione

Chi ha l'età giusta e risulta idoneo dal punto di vista medico, riceve una patente di allievo gruista per il periodo di selezione (categoria A «autogrù» o categoria B «gru a torre»). Questa patente è valida solo due mesi e non può essere prorogata.

5.2.2 Patente di allievo gruista per il periodo di esercitazione

Chi ha superato con successo il corso di base, riceve una patente di allievo gruista valida per il periodo di esercitazione (categoria A «autogrù» o categoria B «gru a torre»). Questa patente è valida dieci mesi e può essere prorogata solo in due casi:

- in base all'art. 9 cpv. 4 dell'Ordinanza sulle gru la durata della patente può essere prorogata per ragioni personali previa richiesta scritta e debitamente motivata del candidato;
- se il candidato intende presentarsi all'esame per la seconda o terza volta in base al punto 4.4, la validità della patente viene prorogata di sei mesi a partire dalla data dell'ultimo esame non superato. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto dal candidato.

5.3 Patente di gruista

Art. 10 Ordinanza sulle gru Rilascio della patente di gruista

La patente di gruista della categoria A o B è rilasciata alle persone che:

- a. hanno compiuto i 18 anni;
- b. godono di una salute psicofisica che consente loro di manovrare la gru in tutta sicurezza:
- c. hanno assolto con successo la formazione di gruista di cui all'articolo 12 oppure una formazione analoga.

Chi ha superato l'esame riceve dalla Suva, su richiesta del centro di formazione riconosciuto, una patente di categoria A «autogrù» o B «gru a torre».

Chi è già in possesso di una patente di una delle due categorie e ha superato l'esame per l'altra categoria, riceve una patente valida per entrambe le categorie.

6 Approvazione

La presente direttiva è stata approvata il 19 ottobre 2007 dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro. Essa sostituisce la direttiva 6510 «Formazione dei gruisti: corsi di base ed esame» del 20 ottobre 2000.

COMMISSIONE FEDERALE
DI COORDINAMENTO
PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
CFSL

Indirizzo:

Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Ufficio direttive Fluhmattstrasse I Casella postale 6002 Lucerna


Ordinazione on line www.cfsl.ch

Allegato I

Foto di gru

Le disposizioni riguardanti la formazione dei gruisti e le verifiche sulle gru si applicano esclusivamente alle autogrù e alle gru a torre (art. 2 cpv. 2 lettere a e b dell'Ordinanza sulle gru).

Categoria A «autogrù»






Foto 4 autogrù: gru su binari con argano




Foto 5 autogrù: sollevatore telescopico con argano




Foto 6 autogrù: gru montata su camion con momento di carico superiore a 400'000 Nm o uno sbraccio superiore a 22 m

Categoria B «gru a torre»







⁷⁾ Versione del 18 agosto 2010

Regolamento per l'esame di gruista

I. Materie di esame

Materia		Ponderazione
N.	Titolo	delle note
la	Autogrù: montaggio sul luogo di lavoro e azionamento	2
Ιb	Gru a torre: azionamento	2
2	Imbracatura di carichi	2
3	Norme da osservare in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute nell'uso delle gru	2
4	Diritti e doveri del gruista	
5	Verifica e manutenzione delle gru	_ I

2. Modalità di svolgimento dell'esame

Esame scritto

L'esame scritto verte su domande chiare che richiedono una risposta univoca.

Le materie sono tratte dal programma del corso.

La prova dura come minimo 30 minuti.

Esame orale

L'esame orale prevede dei compiti per i quali sono possibili più risposte. Le materie sono tratte dal programma del corso.

La prova dura come minimo 45 minuti.

Esame pratico

L'esame di pratica prevede una valutazione delle capacità pratiche dei candidati relativamente alle materie dei punti 1,2 e 3.

Questa prova dura come minimo 2 ore e mezza.

3. Scala di note per la valutazione degli esami

Nota Giudizio

- 6 ottimo
- 5 buono
- 4 sufficiente
- 3 insufficiente
- 2 scarso
- I molto scarso

La nota complessiva risulta dalla media delle note ottenute nelle singole materie di esame.

4. Superamento dell'esame

L'esame è superato se:

- la nota complessiva è di almeno 4,0 e
- le note nelle materie 1, 2 e 3 sono di almeno 4,0 e
- la nota complessiva delle materie 4 e 5 è di almeno 3,0

5. Ripetizione dell'esame

La prima ripetizione dell'esame verterà esclusivamente sulle materie per le quali il candidato non ha raggiunto almeno la nota 5,0 nel primo esame. La seconda ripetizione dell'esame verterà su tutte le materie della prima ripetizione.

Per l'ammissione all'esame di ripetizione si applicano le stesse condizioni valide per il primo esame.